

## **Sistema Nazionale Protezione Ambientale (SNPA)**

### **un primo commento di Giulio Sesana**

Con 354 voti favorevoli e 15 astenuti (nessun voto contrario) alla Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge di riorganizzazione dei controlli ambientali, con la istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e la disciplina dell'ISPRA.

*Questa legge non ha avuto particolare eco di stampa...a parte quella specializzata , eppure il tema ambiente e salute ci riguarda molto ( ndr ).*

Ci sono voluti 3 anni per mettere mano al sistema decisamente ingessato ed obsoleto dei controlli ambientali con la speranza che la omogeneità delle prestazioni diventi infine patrimonio nazionale e non solo dichiarazione di intenti. Negli obiettivi della legge è infatti previsto che il Sistema assicuri efficacia ed omogeneità di controllo della qualità dell'ambiente e che costituisca un riferimento per la informazione, il monitoraggio, la valutazione ambientale la tutela dell'ambiente in sinergia con la tutela dell'uomo. Vengono definiti i LEPTA (*Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali*) e si individua la rete informativa ambientale nazionale.

Peraltro, punto usualmente carente nelle leggi per la prevenzione e che viene riconfermato ancora questa volta, nel testo non sono previste risorse: ciò quindi la dice lunga su un sistema già nato e vissuto senza risorse dedicate e che ora si trova a fare il conto con una riorganizzazione nazionale funzionale, sempre a risorse zero. La prevenzione evidentemente nel nostro Paese non attrae l'investimento economico pubblico, anzi. Nessuna riflessione parrebbe quindi in termini di costi della mancata prevenzione pur esistendo in Italia numerosi casi emblematici fra cui i Siti di Interesse Nazionale (SIN). E speriamo che la riforma nazionale chiuda le innumerevoli sistematiche e continue riorganizzazioni locali che hanno modificato regionalmente tutte le Agenzie, creando di fatto agenzie differenti.

Al momento occorre quindi riferirsi al testo di legge approvato in prima seduta dalla Camera il 17 aprile 2014 e dal Senato il 18 maggio 2016 sulla proposta d'iniziativa di numerosissimi deputati.

Si veda il testo al link: <http://www.regioni.it/newsletter/n-2962/del-15-06-2016/agenzie-ambientali-la-camera-approva-la-legge-di-riforma-15382> in cui non troviamo però solo novità e anzi la legge appare già presentare in prima lettura lati che appaiono problematici.

Innanzitutto è istituito il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA; articoli 1-2) , a rete fra ISPRA, ARPA e APPA, che concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in senso ampio, con riferimento all'ambiente, al consumo di suolo, alla promozione e alla salvaguardia della qualità ambientale, alla tutela delle risorse naturali e alla applicazione integrale del principio "*chi inquina paga*" ma anche in relazione agli obiettivi di salute umana nazionali e regionali. E questa è una novità importante e infine la ragione finalmente prevale: ci sono voluti circa 20 anni per maturare la convinzione -anche con l'aiuto dell'Europa- della necessità che le azioni di prevenzione ambientale e sanitaria sono naturalmente saldate fra loro, riunite in un processo unitario, e smentire in definitiva quanti si sono dati da fare per aumentare invece lo iato fra i due approcci. Si riconosce a posteriori ma senza enfasi anche un plauso a quegli operatori

(pochi peraltro) che sostenevano, per esperienza e con riferimento ai programmi europei, l'approccio integrato fra ambiente e salute.

I compiti assegnati al SNPA sono di monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali; il controllo delle fonti di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente e dei relativi impatti mediante azioni dirette e di autocontrollo; attività di ricerca finalizzata con trasmissione degli esiti ai livelli di governo e la diffusione al pubblico; il supporto alle attività nazionali e regionali ai fini anche di valutazione di danno ambientale; il supporto tecnico e scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; *il supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni e agli enti competenti in particolare per la caratterizzazione dei fattori di rischio e di danno per la salute pubblica*; la collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; la partecipazione ai sistemi di protezione civile; l'attività istruttoria di autorizzazione e quella sanzionatoria; le attività di monitoraggio ambientale di infrastrutture; il supporto a procedure di qualità ambientale; la valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative per il conseguimento di superiori livelli prestazionali in campo ambientale; la definizione di indicatori; attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica; la valenza strategica e tecnica dei dati che costituiscono riferimento per la Pubblica Amministrazione.

L'articolo 4 è dedicato ad ISPRA e alle sue funzioni: prevede al comma 4 l'adozione di norme tecniche vincolanti per il SNPA per monitoraggi, valutazioni, controlli, informazioni ai fini della omogeneizzazione delle prestazioni e dell'aggiornamento.

Sulla carta quindi sono risolti gli annosi problemi che hanno fatto sì che ISPRA non fosse in realtà quell'istituto superiore ambientale necessario ma l'insieme di svariate esperienze, pur valide, ma avulse e in ritardo per le esigenze del territorio italiano, diversificate in relazione alle pressioni ambientali e antropiche.

Per ISPRA è prevista anche attività di ricerca nel campo dell'ambiente: speriamo si tratti di ricerca di cui il Paese ha necessità e cioè che si sviluppino filoni di attività di base, su temi concreti e attuali del Paese e delle attività produttive. Il Paese necessita di esperti che studino le dinamiche in corso e le valutino alla luce di leggi e controlli e intervengano anche sui temi interpretativi, e quindi anche a chiarimento della interpretazione tecnico scientifica di contenuti di legge spesso lasciati alla interpretazione del singolo.

Peraltro-sorprendentemente- la ricerca non è citata per le Agenzie Regionali e Provinciali, e a livello locale quindi; ciò non si capisce emergendo naturalmente i problemi sostanzialmente proprio a livello locale.

Le ARPA/APPA sono trattate all'articolo 7: sono le regioni e le province autonome che ne disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, *il finanziamento* e la pianificazione delle attività delle agenzie territoriali. Ciò risulta ragionevole e logico per le attività pianificatorie e per le azioni da effettuare; è peraltro cosa sorprendente la questione dei finanziamenti erogati da regioni e province, poiché saranno proprio questi a permettere di affrontare e cancellare le differenze nell'erogazione delle prestazioni e soprattutto anche la attualizzazione delle necessità e

delle prestazioni in ogni luogo del Paese. In termini economici il garantire le prestazioni locali con l'adesione ai LEPTA nazionali e alle disposizioni del piano di lavoro triennale appare vincolo debole per lo sviluppo del SNPA, tenuto conto della storia del Paese nel campo della prevenzione. E' pur vero che con il classico sistema delle leggi in più tempi, a cui siamo *naturalmente* abituati, si rimanda ad un successivo DPCM (entro l'anno) che dovrà fissare il catalogo nazionale dei servizi -che sarà aggiornato sistematicamente-, i LEPTA e il relativo finanziamento.

Le ARPA svolgono funzioni istituzionali tecniche e di controllo, obbligatorie e necessarie per il conseguimento dei LEPTA territoriali; possono svolgere altre attività istituzionali obbligatorie o meno, peraltro purché sempre compatibili con gli obiettivi generali; non pare quindi abbiano possibilità di effettuare attività di ricerca mirata ai problemi specifici.

Da ultimo i LEPTA, trattati all'articolo 9 (vedi per il momento, in attesa del DPCM sopra richiamato, la Tabella allegata -) che costituiscono il *livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale e che il SNPA è tenuto a garantire "anche ai fini di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria"*.

I LEPTA quindi costituiscono i parametri funzionali, operativi programmatici, strutturali, qualitativi e quantitativi di tutte le prestazioni delle Agenzie e il loro conseguimento costituirà obiettivo prioritario per il SNPA.

Gli articoli che seguono richiamano le necessità di un sistema informativo ambientale ben strutturato e funzionante (articolo 11- SINANET), la istituzione a rete di laboratori accreditati (articolo 12) sempre senza oneri aggiuntivi (è senz'altro il caso di ricordare quanto costi la strumentazione e quanto poco pesi diffusamente l'attenzione di investimento in uomini e risorse nei laboratori); il Consiglio del Sistema Nazionale (articolo 13), le disposizioni per il personale ispettivo (articolo 14 - recependo forse infine i regolamenti europei in discussione dai primi anni del 2000); le modalità di finanziamento (fra cui le modalità di ripartizione e assegnazione degli introiti per le attività istituzionali e i costi per indagini delegate dalla Magistratura) ed infine le norme transitorie (articolo 16) ed infine la clausola dell'invarianza finanziaria (articolo 17) a fugare dubbi di compatibilità per spese superiori a quelle attuali.

In definitiva certamente un passo avanti per l'integrazione funzionale fra ambiti diversi quali ambiente e sanità ma sempre a pari risorse con il passato: la prevenzione costa. Troppo.

Al neonato SNPA, a tutti gli operatori delle Agenzie e di ISPRA: auguri di Buon Lavoro!

*Nelle prossime puntate un esame anche della parte Salute Ambiente dei NUOVI LEA ovvero dell'altra parte della mela ( ndr ).*